



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Istituzione della tassa sui rifiuti
- Art.3 - Presupposti della tassa
- Art.4 - Determinazione della tariffa
- Art.5 - Modalità di computo delle superfici

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

- Art.6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

- Art.7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

- Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
- Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

- Art. 11 - Riduzioni tariffarie
- Art. 11bis - Esenzione della parte variabile della tariffa per l'avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche
- Art. 12 - Agevolazioni sulla tariffa

CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

- Art. 13 - Riscossione
- Art. 14 - Funzionario responsabile
- Art. 15 - Controlli
- Art: 16 - Accertamenti
- Art. 17 - Contenzioso
- Art. 18 - Sanzioni e interessi
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Rimborsi

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 - Norme finali
- Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Ai fini del presente regolamento si intende "gestore" la Società a cui è affidata la gestione amministrativa e tributaria della tariffa e "gestore RSU" la Società che svolge il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. I predetti soggetti collaborano al fine del perseguimento dell'interesse pubblico dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio sul territorio e del corretto adempimento tributario da parte dei contribuenti.

Art. 2 – Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Art. 3 – Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
 2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2-bis. Sono da escludere dalla tassazione le superfici di lavorazione industriale, le superfici, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Restano oggetto di tassazione, ancorché connesse ad attività di produzione, le aree adibite ad ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio, oppure in uso ai lavoratori o aperte al pubblico nonché dei locali destinati alla vendita ove sono anche stoccati i beni.

L'utente con apposita istanza indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali e allega i relativi formulari. Il gestore può effettuare il sopralluogo per verificare quanto dichiarato e in caso di esito positivo la non assoggettazione a tassazione delle aree o dei locali decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. In caso di omissione o insufficiente produzione della documentazione o di verifica della produzione di rifiuti speciali, il gestore assoggetta a tassazione le aree o i locali.

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 1. destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

2. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 3. destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 4. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 5. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 6. le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 7. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili o non allacciate ai servizi a rete (acqua, luce e gas). In tal caso il contribuente con apposita istanza, corredata da idonea documentazione dimostrativa dello stato dell'immobile, dalla quale risulti la possibilità di contattarlo per le vie brevi, deve darne comunicazione, al gestore. Il gestore può effettuare il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte del gestore. Il contribuente è obbligato a comunicare al gestore il superamento della condizione di fatto entro 90 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
 8. le superfici adibite alla coltivazione del fondo, alla servitù, all'allevamento di animali e alle attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, del c.c.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 8. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 – Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore RU.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto delle disposizioni della competente Agenzia Nazionale (ARERA).
4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione

dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tassa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. Il Comune e il Gestore del servizio reperiscono e trasmettono all'Ente Territorialmente Competente i dati occorrenti, rispetto alle relative competenze, per la redazione del Piano Economico Finanziario.
6. L'Ente Territorialmente Competente riscontra quanto di propria competenza in base a norme di legge e provvede, in caso di esito positivo, alla validazione del Piano Economico Finanziario.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tassa per i rifiuti urbani.
8. Il processo di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 si sviluppa compatibilmente con le disposizioni previste in materia da parte della competente Agenzia Nazionale (ARERA) e dell'Ambito Ottimale di riferimento (ATO).

Art. 5 – Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
40% per macellerie, pescherie;
40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;

80% per le tipografie;
30% per le autocarrozzerie;
60% per la produzione di ceramiche;
80% per la decorazione e la molatura;
60 % per le falegnamerie;
90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
20% per i gommisti;
40 % per i calzaturifici;
60% per la galvanotecnica e le verniciature;
80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
20% per l'artigianato o l'industria chimica;
80% per l'artigianato o l'industria tessile;
60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
40% per le cantine e frantoi;
25% per il florovivaismo;
70% per le altre attività.

L'utente deve produrre al gestore idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 10, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del gestore. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

3. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.
3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1 gennaio del periodo di imposta, fatte salve successive dichiarazioni di inizio occupazione o variazioni in corso di anno. Il comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza mensile e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al soggetto gestore.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al

soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 9. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità del soggetto gestore di accertare il diverso numero di occupanti.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , definito dalla legge, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. Il Comune attraverso il proprio ufficio SUAP e centro elaborazione dati, trasmette semestralmente al gestore, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il gestore possa emettere l'avviso di liquidazione della tassa.

CAPO IV – MODALITA' GESTIONALI

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. La riscossione, compreso l'eventuale riversamento da parte dell'Amministrazione, unitamente alla definizione dell'aliquota da parte della Provincia di Pisa, sono disciplinati dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 38Bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con Legge 16 dicembre 2019, n. 157 e delle correlate disposizioni attuative.

Art. 9 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al gestore:
 1. entro 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
 2. entro 90 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:
 1. le generalità dell'utente e la sua residenza;
 2. il codice fiscale;
 3. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 4. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 5. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 6. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipoparticella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
 7. il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il gestore, acquisite dall'ufficio anagrafe del comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
 8. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
 9. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

10. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
11. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

1. la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
 2. il codice fiscale e la partita IVA;
 3. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 4. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 5. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 6. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
 7. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 8. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
 9. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 10. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
 11. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.
6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 90 giorni dalla variazione medesima.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).
8. E' facoltà del gestore richiedere a ciascun contribuente l'identificativo catastale di ciascun immobile (foglio, particella, tipo particella, subalterno).
9. L'amministrazione comunale può avvalersi anche della banca dati degli identificativi catastali elaborata dal gestore.
10. In caso di omessa o insufficiente comunicazione dell'identificativo catastale da parte dell'utente, l'amministrazione comunale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo, questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 10 – Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

1. È istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Il comune, tramite l'ufficio competente in materia di autorizzazione all'occupazione, trasmette al gestore l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani che operano per periodi temporanei e che sono soggetti a tassazione.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del canone disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, commi 837, 838 e 842 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO V – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI

Art.11 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore ed al gestore RU. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure dal gestore RU.
2. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca dati degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento proporzionale come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

N. ELENCO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti)/EER	DESCRIZIONE del RIFIUTO	PESO MASSIMO A PERSONA IN KG A SEMESTRE	RIDUZIONE €/Kg
1	Rifiuti Ingombranti	20 03 07	Ingombranti	20,00	€/kg 0,15
2	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38	Legno	10,00	€/kg 0,15
3	Metallo	20 01 40	Metallo	10,00	€/kg 0,20
4	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*	Frigo e Climatizzatori	10,00	€/kg 0,15
5	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	Altri apparecchi elettrici non pericolosi	5,00	€/kg 0,15
6	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	20 01 35*	TV e Monitor	5,00	€/kg 0,15
7	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	Lampade	0,25	€/kg 1,00
8	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04	Inerti	25,00	€/kg 0,07
9	Rifiuti biodegradabili	20 02 01	Sfalci e potature	30	€/kg 0,10
10	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	Organico	3,00	€/kg 0,05
11	Carta e cartone	20 01 01	Carta e cartone	5,00	€/kg 0,05
12	Imballaggi in materiale misti	15 01 06	Multileggero (imballaggi leggeri)	2,00	€/kg 0,05
13	Abbigliamento	20 01 10	Indumenti	2,5	€/kg 0,05
14	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose	15 01 11*	Bombolette spray	0,5	€/kg 0,15

	pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti				
15	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze pericolose	15 01 10*	Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati	0,5	€/kg 0,15
16	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	20 01 33*	Batterie al piombo	3.5	€/kg 0,10
17	Oli e grassi commestibili	20 01 25	Oli vegetali	4,00	€/kg 0,25
18	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	20 01 26*	Oli minerali	0,50	€/kg 0,10
19	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	Toner	0,50	€/kg 0,33
20	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	Farmaci	0,10	€/kg 0,30
21	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	Pile	0,20	€/kg 0,30
22	Pneumatici fuori uso	16 01 03	Pneumatici	5,00	€/kg 0,20
23	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	20 01 27	Flaconi pieni pericolosi	0,50	€/kg 0,30
24	Altri oli per motori. Ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*		2,50	€/kg 0,20
25	Gas in contenitori a pressione	16 05 04*		0,5	€/kg 0,15
26	Gas in contenitori a pressione	16 05 05		0,5	€/kg 0,15

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati fino al 30 giugno del periodo di imposta e sono applicati nella rata di saldo, fermo restando la necessità di recuperare eventuali conferimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti. Il calcolo del quantitativo massimo è relativo al periodo semestrale di conferimento, rispettivamente 1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre, ed è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti al gestore. Con riferimento al periodo d'imposta 2023 e limitatamente alle riduzioni afferenti al periodo 1 luglio 2022 – 31 dicembre 2022 si applica la tabella delle riduzioni in vigore nel periodo d'imposta 2022".

3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 20% della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione adottati. La riduzione, calcolata a consuntivo, viene riconosciuta sull'importo della tassa dell'anno successivo a quello in cui avviene l'attività di recupero. Il produttore che, attraverso soggetto terzo realizza l'attività di recupero per una parte dei rifiuti urbani deve fornirne prova, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è svolta tale attività e deve presentare, pena decadenza dal diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa, la necessaria ed idonea documentazione secondo le disposizioni definite da ARERA all' art. 3 della Delibera n. 15/2022.
5. La tassa è dovuta nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, di durata di almeno 15 giorni in un mese.
- 5-bis. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni sopra descritte.
6. È prevista la riduzione del 10% della tariffa per gli esercizi di vicinato aderenti ai Centri Commerciali Naturali. La richiesta di riduzione deve essere presentata al gestore annualmente dal 1 ottobre ed entro il termine del 31 dicembre ed è computata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. In deroga a quanto sopra, per l'anno 2018 la richiesta di riduzione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31/07/2018.
7. È prevista una riduzione del 20% per nuove attività economiche, che abbiano caratteristiche di bottega di vicinato come da l.r. 28/2005. La riduzione sarà applicata per i primi 3 anni di esercizio e verrà calcolata a decorrere dalla data della prima iscrizione alla C.C.I.A.A.
8. E' prevista riduzione tariffaria pari al 35% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale continuativo per un periodo inferiore a 6 mesi o a 180 giorni.
9. L'applicazione della riduzione di cui al comma 8 è subordinata alla presentazione al Comune ed al Gestore, entro il mese di ottobre di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva di certificazione recante il dettaglio dei giorni di utilizzo continuativo dei locali ed aree scoperte interessate. Predetta riduzione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L'utilizzo dei locali e delle aree scoperte sulle quali è stata concessa la riduzione della tariffa nel periodo in cui è stato dichiarato il non utilizzo, determina la decadenza del diritto, fatte salve ulteriori sanzioni in materia. Per il riconoscimento della riduzione nel periodo di imposta successivo la dichiarazione deve essere presentata ogni anno nei termini di cui sopra.

10. E' prevista riduzione tariffaria pari a due terzi per una sola abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 11-bis Esenzione della parte variabile della tariffa per l'avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che conferiscono al di fuori del servizio pubblico l'intera quantità dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
2. Le utenze di cui al comma precedente, che non intendono avvalersi del gestore del servizio pubblico, devono darne comunicazione al gestore ed al gestore RU entro il 30 giugno di ciascun anno. Detta scelta vincola l'utenza per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
3. La decorrenza dell'effetto della scelta di cui al comma 1 è stabilita nel 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione della volontà di uscita dal servizio pubblico.
4. Entro il 31 gennaio di ogni successivo a quello per cui le utenze non domestiche hanno dichiarato di essersi rese autonome dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per tutte le frazioni debbono presentare, pena decadenza dal diritto all'esenzione della parte variabile della tariffa, la necessaria ed idonea documentazione secondo le disposizioni definite da ARERA all' art. 3 della Delibera n. 15/2022.

Art. 12 – Agevolazioni sulla tariffa

1. E' prevista l'agevolazione pari al 35% della tariffa per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992 a condizioni che:
 1. non siano ricoverati in strutture pubbliche o private
 2. l'indicatore ISEE sia inferiore a 18.000,00. Con delibera della Giunta Comunale tale limite può essere eventualmente rivalutato in sede di manovra tariffaria.
2. Analoga agevolazione è prevista, alle condizioni di cui sopra, ai nuclei familiari di cui fanno parte soggetti riconosciuti invalidi al 100% dalle competenti autorità sanitarie, quali non vedenti, sordomuti, invalidi civili, invalidi di guerra, invalidi con indennità di accompagnamento. L'agevolazione si applica su richiesta, da effettuarsi allegando la relativa certificazione.
2. bis. È prevista a decorrere dall'anno 2018 l'agevolazione del 10% della tariffa totale per i pubblici esercizi che nel corso dell'anno precedente abbiano dismesso le slot- machines presenti nei propri locali. L'agevolazione è concessa per un triennio a decorrere dall'anno di imposizione successivo alla dismissione. L'agevolazione sarà concessa su domanda degli interessati da produrre anche al Comune di Vecchiano e, qualora accettata, l'agevolazione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
3. Le agevolazioni della tariffa previste nel presente articolo e nel precedente articolo sono

cumulabili: comunque, non possono superare il 90% della tariffa totale.

4. La misura delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è stabilita annualmente da delibera del Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le agevolazioni vigenti.
5. È prevista l'agevolazione della tariffa totale per le abitazioni occupate da famiglie a condizione che i componenti siano ultrasessantacinquenni, nella seguente misura:
 1. agevolazione pari al 15% della tariffa in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
 2. agevolazione pari al 25% della tariffa in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;
 3. agevolazione pari al 30% della tariffa in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 7.500,00.
6. È prevista l'agevolazione della tariffa totale ai nuclei familiari come individuati ai fini ISEE:
 1. agevolazione pari al 15% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore ISEE fino ad € 12.000,00;
 2. agevolazione del 25% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore ISEE non superiore a € 10.000,00;
 3. agevolazione del 30% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore ISEE non superiore ad € 7.000,00.
7. Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
8. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate al gestore annualmente entro il termine del 31 dicembre. L'agevolazione tariffaria è computata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
9. In sede di deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe per i periodi d'imposta 2020 e 2021 possono essere individuate ulteriori agevolazioni al fine di tutelare le utenze maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19, tenuto conto di quanto disposto nella deliberazione ARERA n. 158/2020 e disposizioni successive in materia, da finanziare con risorse dell'Amministrazione, anche derivanti da soggetti terzi, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa in materia di contrasto alla predetta crisi pandemica e dei suoi riflessi economici e sociali. Con la medesima deliberazione consiliare possono essere riconosciute agevolazioni alla totalità delle utenze domestiche e non domestiche nell'ambito delle risorse riconosciute dallo Stato per gli interventi di contrasto di cui sopra anche negli esercizi successivi, qualora consentito.
10. Limitatamente al periodo di imposta 2021 le percentuali di agevolazione di cui al comma 6, punti 1, 2 e 3 sono raddoppiate anche a valere sulle risorse riconosciute dallo Stato.

CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 13 - Riscossione

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa sono affidati al gestore.
2. La tassa è corrisposta in quattro rate annuali aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 1 dicembre di ogni periodo di imposta. A tal fine il gestore emette avviso bonario almeno 20 giorni antecedenti alle rispettive scadenze, fermo restando la possibilità di un invio cumulativo delle stesse.
3. Le prime tre rate di cui sopra, con valenza di acconto, corrispondono al 75% della tariffazione applicata nel periodo di imposta precedente ovvero ognuna di essa corrisponde al 25% della tariffazione applicata in predetto periodo. L'ultima rata è calcolata a saldo tenuto conto della tariffazione determinata nel periodo di imposta in oggetto.
- 3bis E' facoltà del Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe, determinare, in deroga ai precedenti commi 2 e 3, diverse scadenze e modalità di pagamento rateale, anche tenuto conto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione, del piano economico finanziario e delle relative tariffe.
4. L'utente deve provvedere a corrispondere l'importo della tassa contenuto nell'avviso bonario di pagamento, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal gestore, predisporrà nuovo avviso. Il gestore deve provvedere altresì alla rettifica dell'avviso bonario di pagamento in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile, avvenuta in corso d'anno.
5. Gli avvisi bonari di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.
6. I termini e le modalità di versamento devono essere indicati nell'avviso bonario di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.
7. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa, è notificato l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente.
8. L'avviso bonario di pagamento o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al gestore (numero di componenti, superfici ecc.) e può contenere i conguagli dei periodi precedenti.
9. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.
10. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta da singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
11. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 14 – Funzionario responsabile

1. Il gestore designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 1. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 2. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 3. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 1117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 16 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il gestore può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti

dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 17 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di giustizia Tributaria.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 18 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi da 696 a 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.

3. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta dal gestore ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente.
3. Il contribuente che si trova in particolari situazioni di difficoltà finanziarie può richiedere al gestore la rateizzazione degli atti di riscossione coattiva emessi di importo superiore ad € 1.000,00. La richiesta deve essere presentata per iscritto al gestore prima della scadenza di pagamento dell'ingiunzione stessa ed il gestore, valutata la situazione, può concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili o per un periodo superiore se disposto da norme di legge. In caso di concessione della rateizzazione, sarà cura del soggetto incaricato della riscossione coattiva di emettere i nuovi bollettini di pagamento. Nel caso in cui non sia rispettata anche una sola delle scadenze di pagamento, il contribuente decade dalla rateizzazione per cui l'incaricato della riscossione coattiva attiva le misure cautelari ed esecutive previste dalla legge.

Art. 20 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore comunica al comune e al contribuente il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Il comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2021 e comunque, per gli esercizi successivi, dal 1 gennaio di ogni

periodo di imposta se modificato con apposita deliberazione consiliare entro i termini annuali fissati dalla legge.